



Società della Salute della Toscana

Allegato al Decreto 135 del 30/06/2017

SOCIETA' DELLA SALUTE NORD OVEST

Rep. N. del

ATTO DI CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE E/O DI BISOGNO – Santa Chiara.

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di luglio, presso la sede della Società della Salute Nord Ovest – Sesto Fiorentino - Via Gramsci 561

Fra :

La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. 05517820485 con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. Franco Doni, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Tecnico, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E

l'"Associazione di volontariato denominata Solidarietà Caritas" C.F. 94043850489 con sede legale in Firenze in Via de' Pucci 2, rappresentata dal Sig. ANDREA GORI, nella sua qualità di Vice Presidente e rappresentante legale, nato a Firenze il 26.10.1948 domiciliato per la carica presso l'associazione stessa.

Preso atto:

- che l'Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni e che non sono in corso procedure di revoca;
- della Delibera della Assemblea Sds n. 17 del 30 giugno 2017 avente per oggetto "Approvazione protocollo con l'Associazione Caritas per strutture di Accoglienza";
- della Legge n. 106 del 6/06/2016 "Riforma del terzo settore";

premesse :

- a) che l'Associazione di Volontariato "Solidarietà Caritas", da qui in poi per brevità denominata Associazione, ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività socio-assistenziali e che la stessa Associazione è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- b) che l'Associazione mette a disposizione della società della Salute zona Nord – Ovest il centro di pronta accoglienza per donne con o senza figli denominato "Santa Chiara" e il centro di prima accoglienza notturna per uomini denominato "San Martino", siti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- c) che l'Associazione non è soggetta alla presentazione di certificazione antimafia in quanto ne è esente ai sensi della Circolare Ministero Interno del 17.07.1990 e dell'art. 20 della Legge 203 del

12.07.1991.

d) che la tipologia dell'attività, trattandosi di alloggio temporaneo, possa essere ricondotta all'art. 22 L.R.T. 41/2005 nel novero di quelle attività per le quali non è richiesta l'autorizzazione (ma la semplice comunicazione di avvio attività) e pertanto sia escluso dall'accREDITAMENTO ai sensi della L.R.T. 82/2009 e del Regolamento attuativo DPGR 29/R del 2010;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto le attività socio-assistenziali a favore di donne sole e/o con figli, che la SdS intende perseguire a favore del territorio degli otto Comuni della Zona.

ART. 2 STRUTTURA

La società della Salute Nord Ovest si avvale dell'Associazione Caritas che mette a disposizione la struttura di seguito indicata:

- Centro di prima accoglienza "Santa Chiara" per donne con figli o senza, posto in Sesto Fiorentino Via Corsi Salviati n. 16;

e garantisce l'idoneità e la rispondenza della struttura alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 3 CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA "SANTA CHIARA"

A) MODALITÀ DI AMMISSIONE.

L'Associazione procederà all'ammissione delle donne da ospitare previa:

- a) segnalazione da parte dei Servizi Sociali territoriali della zona;
- b) autorizzazione della Responsabile del Centro di Accoglienza (Caritas)
- c) impegnativa da parte della Società della Salute.

L'accoglienza sarà data per un periodo massimo di 180 giorni eccezionalmente rinnovabile per altri 90. La durata dell'accoglienza dovrà sempre e comunque risultare dall'autorizzazione e dall'impegnativa sia per il primo periodo che per l'eventuale rinnovo.

I figli minori di sesso maschile saranno ammessi solo se di età inferiore ai 12 anni.

Sarà cura degli operatori della Caritas provvedere a:

- d) verificare che non sussistano impedimenti all'accoglienza;
- e) far sottoscrivere il regolamento interno del Centro;
- f) effettuare la segnalazione alla questura ai sensi della L. 18/05/78 n.191;
- g) verificare la avvenuta effettuazione del pagamento, da parte dell'ospite, della eventuale quota di partecipazione alla spesa, a favore della Società della Salute;

La Responsabile della struttura è Giuseppe Passaseo nato/a a Ugento (LE) il 16/09/1967.

B) LOCALI E PRESTAZIONI.

L'Associazione mette a disposizione delle ospiti i locali del Centro costituiti da:

- n. 4 camere a 3 letti;
- n. 4 bagni;
- n. 3 docce;
- n. 1 lavanderia;
- servizi igienici per portatori di handicap;
- zone soggiorno e televisione;
- sala da pranzo e cucina.

L'Associazione fornisce alle ospiti le seguenti prestazioni:

- Posto letto in camere multiple con comodino ed armadietto personale;
- Servizi igienici e docce;

- Spazio comune per attività ricreative e TV;
- Vitto comprendente prima colazione, pranzo e cena e merenda per i minori;
- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e possibilità di fruire dell'uso della lavatrice per i propri indumenti personali;
- Fornitura di prodotti igienico-sanitari;
- Fornitura di medicinali solo per le ospiti che non possano ricorrere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- Assistenza con personale adeguato nell'arco delle 24 ore;
- Apertura del Centro 24 ore su 24 ore per 365 giorni all'anno;
- Sostegno, per quanto possibile nella ricerca di soluzioni occupazionali e alloggiative;
- Collaborazione al Programma Sociale redatto, se esistente, dal Servizio Sociale Territoriale;
- Inserimento scolastico dei minori nelle scuole pubbliche;
- Servizio pediatrico interno (per i non residenti);
- Sostegno psico-sociale per ospiti con particolari patologie;
- Servizio di sorveglianza e accudimento per i minori le cui madri svolgono attività lavorativa;
- Attività ludico-ricreativa esterna alla struttura per i minori ospiti.

In considerazione della temporaneità dell'ospitalità non sarà consentito agli ospiti chiedere la residenza anagrafica presso la struttura.

C) PERSONALE

L'Associazione provvede alla gestione della struttura, nonché alla erogazione delle prestazioni di cui al precedente articolo, avvalendosi di:

- n. 1 Responsabile Operativo, che curerà il coordinamento e il controllo delle attività e il buon andamento della vita comunitaria;
- n. 2 operatori a tempo pieno generici di assistenza;
- n. 1 operatore servizio civile;
- n. 4 volontari ;
- n. 4 ore settimanali di supervisione di una psicologa.

D) MODALITA' DI UTILIZZAZIONE

Ai fini della utilizzazione della struttura la società della Salute si riserva l'utilizzo di un predeterminato numero di posti convenuto in **5 (cinque)**.

La retta giornaliera viene definita in complessivi €. 32,00 per persona. Detta retta verrà addebitata con le seguenti modalità:

- Quota fissa pari a €. 22,00 dovuta a prescindere dalla effettiva occupazione del posto, in ragione del numero di posti riservati a carico della Società della Salute;
- Quota complessiva pari ad €. 32,00 dovuta in caso di effettiva occupazione del posto, in ragione del numero di posti effettivamente occupati da ospiti provenienti da ciascun Comune della zona nord ovest a carico della Gestione Associata dei Servizi Sociali;

In caso di presenza di minori al di sotto di un anno, la retta non è dovuta.

Per i minori di età compresa tra 1 e 6 anni, la retta (totalmente a carico di ciascun comune che provvederà all'inserimento) è pari a €. 18,00 e non verranno conteggiati nella riserva di posti.

I minori di età oltre i 6 anni pagano la quota intera e vengono conteggiati nei 5 posti disponibili.

La società della Salute provvederà ad impegnare la somma per far fronte ai posti riservati e non occupati a liquidarla direttamente all'associazione in seguito a rendicontazione trimestrale, dietro presentazione di apposita documentazione contabile intestata direttamente alla Società della Salute.

Al momento della ammissione delle ospiti, la società della Salute provvederà altresì, attraverso il Polo amministrativo corrispondente al posto utilizzato, ad emettere specifica impegnativa, in

relazione al numero, tipologia, durata previste per il pagamento della retta complessiva per il posto effettivamente occupato a carico del Budget messo a disposizione da ciascun comune per la gestione associata dei Servizi Sociali.

La società della Salute attraverso il servizio sociale e con le modalità stabilite nel regolamento per i servizi assistenziali potrà stabilire il pagamento di una quota di partecipazione alla spesa da parte dei fruitori. In tal caso sarà sua cura inviare al Centro, unitamente alla impegnativa di cui al paragrafo precedente, apposita comunicazione indicante la misura giornaliera della quota di partecipazione dovuta.

Gli utenti dovranno provvedere al pagamento della quota stabilita mediante versamento anticipato alla Società della Salute; sarà cura dell'operatore del Centro verificare l'avvenuto pagamento delle quote di partecipazione da parte degli ospiti per l'intero periodo; in caso di mancato pagamento della quota l'ospite dovrà essere allontanato.

ART. 4 FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE

La liquidazione avverrà dietro presentazione di documentazione contabile e rendiconto semestrale. La documentazione contabile dovrà essere inviata in originale alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI) anche tramite posta elettronica certificata indirizzata a : gestioneassociata.sds-nordovest@postacert.toscana.it

Una copia della fatture dovrà essere invece trasmessa al Polo Amministrativo che ha autorizzato l'inserimento. Dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle effettive presenze degli utenti presso la struttura e delle somme corrispondenti alla retta giornaliera per i posti riservati e non occupati e per i posti effettivamente occupati

Al termine dell'anno solare, i responsabili delle strutture comprese nella presente convenzione presenteranno alla Società della Salute una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Il rimborso verrà effettuato dall'ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) coi dati che se dovuto, l'associazione si impegna a fornire alla SdS.

L'Associazione di volontariato Caritas Onlus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

ART. 5 PERSONALE

La Associazione si impegna ad attuare, nei confronti del personale dipendente impiegato nello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo, condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento.

Tutto il personale volontario operante nella struttura è regolarmente assicurato, ai sensi della L. 266/91.

La Associazione si impegna ad assicurare con polizza responsabilità civile terzi, se stessa ed il personale impegnato, inclusi eventuali volontari, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando espressamente le Amministrazioni firmatarie da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione.

Apposita polizza è stipulata con la compagnia di assicurazione..... conservata in copia agli atti dell'associazione Caritas.

L'associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR

14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività dei volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 6 **DIRITTI DEGLI UTENTI**

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 7 **VERIFICHE**

La SdS verifica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese.

A tale scopo indica quale incaricato il responsabile del Servizio sociale Professionale Dott.ssa Cristina Bandini o suo delegato.

L'incaricato procede alle verifiche di cui sopra mediante incontri periodici con il responsabile della struttura Suor Vilma.

ART. 8 **VARIAZIONI**

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Società della Salute eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- nominativi dei responsabili.

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione i beni immobili, completi delle necessarie attrezzature per lo svolgimento delle attività cui sono destinati, in regola circa la normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 9 **DECORRENZA**

La presente convenzione decorrerà dal 1 /07/2017 e conserverà la propria efficacia fino al 30/06/2020.

Tale convenzione potrà essere rinnovata previa previsione concordata tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 10 **INADEMPIENZE**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

ART .11

CLAUSULA DI REVISIONE

Nel caso la Società della Salute intenda proporre a Caritas un parziale utilizzo alternativo della struttura, connesso alla sperimentazione del servizio di emergenza urgenza, o altre attività sperimentali di cui sia stata espressa la necessità, le parti si impegnano a rivedere o modificare il contenuto del presente accordo convenzionale anche in anticipo rispetto alla scadenza

ART. 12

REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART.13

DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91.

Le parti dichiarano che i corrispettivi previsti in questo atto sono da considerarsi fuori campo IVA ex DPR 633/72 ai sensi dell'art. 8 comma 2 Legge 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, li

Per l'Associazione Caritas

Il Vicepresidente

Andrea Gori _____

Per la Società della Salute Nord Ovest

Il Direttore

Franco Doni _____